

Esente ai sensi dell'art. 46
n. 1 L. 374/91

N. 120 R.G.
N. 120 SENT
N. 120 CRON.
N. _____ RER



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. [redacted] ha emesso la seguente

SENTENZA

definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 120 R.G. riservata per la decisione all'udienza del 120 2020 e promossa con atto di citazione in opposizione notificato il 120 da:

[redacted]
via [redacted]
che lo rappresenta e difende in virtù di procura del 120 2019 in calce all'atto di citazione del

-opponente-

contro

[redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] e
[redacted] che
la rappresenta e difende in virtù di procura *ad litem* in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 120 2019

-opposta-

Conclusioni

Sono state rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 120 2020, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17° comma della legge n. 69/'09 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali d'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e

[redacted]

discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.

L'istante propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. del 2019, notificato l.2019, emesso nell'interesse del , titolare del contratto di somministrazione gas per uso domestico avente numero cliente , con il quale si chiedeva la condanna della società alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite (I.V.A. pagata prima della commercializzazione dalla società e da questa riversata sull'utente e inclusa nella base imponibile I.V.A. ai fini della successiva fatturazione del servizio reso) pari a complessivi euro applicate al consumo gas e relative a quarantasei fatture emesse dalla società opponente dal gennaio 2012 al luglio 2019.

Va preliminarmente affermata la competenza di quest'Ufficio a conoscere la controversia oggetto di causa.

La questione per cui è causa riguarda il rimborso di un tributo conseguente ad un rapporto contrattuale tra l'opponente, società erogatrice del gas metano, e l'utente, odierna parte opposta, per cui la competenza a decidere su tali tipi di controversie deve ritenersi, ad avviso di chi scrive, del giudice ordinario e, in particolare, considerando il valore, di quest'Ufficio del Giudice di Pace. Tale tipo di rapporto non è, infatti, un rapporto tributario, la cui competenza è invece regolata dal D. Lgs. n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario, ma semplicemente una convenzione con una società privata di fornitura di beni e servizi su cui viene applicato un tributo indiretto in via di rivalsa.

L'I.V.A. è un'imposta neutrale che, attraverso il sistema delle detrazioni, non colpisce l'intero bene ad ogni suo passaggio ma solo la parte d'incremento che il bene subisce nelle singole fasi di distribuzione e produzione, fino a gravare definitivamente sul consumatore finale, il quale non ha diritto ad operare alcuna deduzione.

"In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad

oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata" (Cass. Sez. Un. n. 2775/'07; conf. Cass. n. 6632/'03, Cass. n. 1147/2000). Il principio resta valido anche quando il debito IVA venga totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. Sez. Un. n. 15031/'09).

Ancora, in diverse pronunce, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare uno degli atti previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, e, di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati, in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario si riappropria della giurisdizione e non rileva che la composizione della lite debba passare attraverso la interpretazione di una norma tributaria (Cass. n. 14200/'19; Cass. n. 2064/'11).

Quanto al merito della questione oggetto di causa, l'opposto sostiene che l'IVA delle fatture veniva calcolata anche sulla base imponibile, comprendendo anche imposte/accise. In realtà, ai sensi degli artt. 1 e 13, 1° co. d.P.R. n. 633/1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi) purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse." (Cass. n. 24015/18), il quale, a sua volta, la addebita, in via di rivalsa, ai consumatori finali. Va poi evidenziato che, come stabilito dalla Corte Europea, affinché imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base imponibile dell'Iva, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo un corrispettivo economico della prestazione di servizi, esse devono comunque presentare un collegamento diretto con la prestazione resa nel senso che il fatto generatore di entrambe dev'essere unico (Corte Giustizia EU

20.05.2010 Comm/Polonia n. 228/09, 05.12.2013 Comm/Portogallo n. 618/11 e 659/11).

Ora, nel caso di specie, non v'è dubbio che le accise in questione sono direttamente collegate con la prestazione eseguita, divenendo esigibili al momento dell'immissione sul mercato del gas metano da parte delle società fornitrici, e che rappresentano un debito d'imposta solo per queste ultime; conseguentemente, per la normativa vigente, vanno incluse nella base imponibile dell'IVA, insieme ai servizi di vendita e di rete, risolvendosi in un costo aggiuntivo per le società fornitrici, sostenuto prima della cessione del bene, che sorge per effetto della commercializzazione del prodotto (G.d.P. Venezia n. 22/2020), quindi traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene o del servizio ceduto.

L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va, conseguentemente, revocato.

La novità della questione trattata, la particolarità dei motivi posti a base della decisione e il non costante orientamento della giurisprudenza, giustificano la totale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. [REDACTED] definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore istanza, difesa o eccezione *reiecta*, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] n. [REDACTED] 2019 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso;

2) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Campobasso li, 09.10.2020



Depositato in Cancelleria
oggi 16 OTT, 2020